



IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO: l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO: il Decreto n.41 del 01/02/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO: il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO: che, con l'approssimarsi della stagione turistica, la ADSP MTC ha ritenuto opportuno procedere all'installazione di due sbarre al Molo Manfredi e al Porto Masuccio Salernitano nelle posizioni meglio indicate nelle planimetrie allegate (all.1 e 2) al fine di evitare, con una ostruzione fisica, il traffico veicolare al praticabile interno del Molo Manfredi (dove l'afflusso pedonale dell'utenza è riferito ai diportisti) e sulla banchina del Porto Masuccio Salernitano destinata al traffico passeggeri intercostiero (dove l'affluenza pedonale è rappresentata dai passeggeri);

RITENUTO: opportuno regolamentare le modalità di apertura e chiusura delle predette sbarre, prevedendo la consegna delle relative chiavi ai concessionari dei siti interessati con relativa assunzione di oneri e responsabilità per eventuali esigenze di apertura, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, specificando che in tali aree è consentita la circolazione esclusivamente per situazioni d'emergenza e/o tecniche di lavori/servizio tecnico-nautici, nonché, per quanto concerne il praticabile interno al Molo Manfredi, prevedere la consegna delle chiavi anche alla Società incaricata dei lavori relativi all'imboccatura del Porto;

CONSIDERATO che con nota n.10837 in data 12.05.2021 si è data informativa alla Capitaneria di porto in merito alle citate installazioni;

VISTE: le note n.13262 e n.13816 rispettivamente in data 10 e 16 giugno 2021 con le quali l'ufficio Grandi Progetti ha comunicato che sono stati ultimati i lavori di installazione delle barriere metalliche ad apertura orizzontale sul praticabile interno del Molo Manfredi e sul molo sopraflutto del Masuccio Salernitano;

VISTO: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

Art. 1

Le aree demaniali marittime indicate nelle posizioni meglio indicate nelle planimetrie allegate (all.1 e 2) e più precisamente quelle del praticabile del molo Manfredi lato interno e della



banchina del molo Masuccio sono chiuse verso la radice da sbarre mobili che impediscono il transito di veicoli.

L'accessibilità veicolare nelle aree predette è consentita esclusivamente per attività di carico e scarico dei concessionari presenti nelle aree, per veicoli di emergenza, di polizia e, per il solo molo Manfredi, per i veicoli dell'impresa incaricata dei lavori relativi all'imboccatura del Porto per finalità connesse alla esecuzione delle opere ed al servizio fari della Marina Militare.

Le chiavi delle predette sbarre saranno consegnate ai concessionari presenti sulle aree demaniali marittime, il cui accesso veicolare è impedito dalle sbarre stesse. I concessionari sono solidalmente responsabili della apertura/chiusura delle sbarre, con relativa assunzione di oneri e responsabilità per eventuali esigenze di apertura, nonché per la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'accesso potrà avvenire solo ed esclusivamente quando ricorrono le condizioni di seguito indicate:

- attività di carico e scarico per attività dei concessionari;
- accesso di mezzi per situazioni d'emergenza e/o tecniche di lavori/servizio tecnico-nautici.

Le chiavi di accesso saranno consegnate inoltre alla Capitaneria di Porto, all'impresa esecutrice dei lavori all'imboccatura del porto -solo per l'accesso dei mezzi che effettuano le lavorazioni- ed al servizio fari della Marina Militare.

Art. 2

Dalla violazione della presente Ordinanza discende, oltre le responsabilità in sede civile per danni alle persone od alle cose, l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni previste dagli artt.1161 e 1174 del codice della Navigazione e dalle norme del Codice della Strada, ove applicabili.


Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si applicano le ordinanze vigenti e si intendono abrogate tutte le vigenti disposizioni incompatibili


Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data della sua emanazione, fino ad espressa abrogazione.

22.06.2021


IL PRESIDENTE

 Avv. Andrea Annunziata



T I R R E N O


PLANIMETRIA GENERALE DEL PORTO MASUCCIO SALERNITANO



Barra a livello ad azionamento manuale orizzontale

N







Barra a livello ad azionamento
manuale orizzontale

0 10 20 30 40 50 m

MOLO MANFREDI





Particolare cancello manuale